



REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere

Terza Sezione Civile

Sottosezione Crisi d'Impresa

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr. Enrico Quaranta

Presidente est.

dr.ssa Marta Sodano

Giudice

dr.ssa Simona Di Rauso

Giudice

a scioglimento della riserva assunta il 15.7.25 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n. R.G. N. 132/2025 presentato da

, in persona del suo procuratore speciale, Sig.

società costituita secondo le leggi degli Stati Uniti d'America e con sede in

rappresentata e difesa, giusta procura notarile in atti – munita di

regolare Apostille il 5.4.2025 ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5.10.1961 –dagli avvocati

) anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso i loro domicili digitali.

- Ricorrente -

per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della:

“partita IVA

, in persona del legale rappresentante p.t.

, con sede in

rapp.ta e difesa

dall'avv.

, con il quale è elettivamente domiciliata presso il suo studio in

alla Via

- Resistente -

Riunito al procedimento di pari numero su ricorso proposto da

“partita IVA _____, in persona del legale rappresentante p.t. _____, con sede in _____, in virtù di Determina Notarile del 16.03.2023, rapp.ta e difesa dall’avv. _____ i, con il quale è elettivamente domiciliata presso il suo studio in _____

ricorrente

per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito della documentazione e, al contempo, per la concessione di misure protettive ex art. 54 co. 2, CCII

FATTO

Con ricorso depositato il 26.5.2025 la _____ diva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di ottenere l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito della documentazione nonché la concessione di misure protettive ex art. 54 co. 2, CCII.

La ricorrente testualmente deduceva nel contesto che: *a) svolge l’attività realizzazione e gestione di impianti e di depositi per la distribuzione di carburanti e lubrificanti [...]; b) il sig.*

è l’amministratore unico e rappresentante legale della ricorrente con atto di nomina del 2.10.2017;

c) ad oggi, pende una procedura di apertura di liquidazione giudiziale innanzi al Tribunale di Milano, R.G. P. U. n. 605/2025, promossa dal creditore _____ la cui

prossima udienza è fissata per il giorno 4.6.2025 (si v. all. 5 della produzione doc.); d) il trasferimento della sede legale da Milano a Marcianise (CE), avvenuto nel mese di novembre 2024, veniva effettuato su esplicita intimazione dell’Agenzia delle Entrate in ragione delle risultanze istruttorie officiose della Guardia di Finanza (si v. all. 7 della produzione doc.); e) attualmente risulta emesso in danno alla società _____ decreto di sequestro preventivo – art. 322 ter e c.p.

e 321 c.p.p. finalizzato alla confisca, nell’ambito del procedimento penale 9388/20-1760/21 RG GIP Tribunale di Santa Maria Capua Vetere fino alla concorrenza di € 20.864.242,99; f) le cause che hanno determinato l’attuale crisi della ricorrente sono di natura endogena ed esogena: - gravame tributario conclusosi con soccombenza della ricorrente in favore della _____

con conseguente debitoria iscritta a ruolo dell’importo di circa euro 45 milioni garantita da iscrizione di ipoteca sul patrimonio immobiliare della stessa; - sentenza di condanna a carico della ricorrente al risarcimento del danno dell’importo di € 4.489.564,31 per illegittimo uso di marchio in favore della creditrice società _____ ; - impasse dell’attività sociale

provocata dalle azioni esecutive intraprese in forza del menzionato titolo con conseguente calo di fatturato, ridimensionamento del personale e criticità di cash flow che non consente, nel breve periodo, di far fronte agli obblighi correnti.

Pertanto, ritenendo sussistere una grave condizione di squilibrio economico e finanziario non riconducibile ad uno stato di insolvenza, la debitrice chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: *«concedere alla ricorrente il termine di 60 gg o il diverso termine che il Tribunale riterrà di accordare, per il deposito di una domanda di omologazione di “accordo di ristrutturazione dei debiti” (che sarà eventualmente raggiunto con i creditori) ex art. 57 CCII e ss. Ovvero per il deposito di una domanda di “concordato preventivo” ex art. 84 e ss. CCII, l’attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano, nonché l’ulteriore documentazione ex art. 39, comma 1 e 3 CCII; che, tenuto conto della particolare situazione di crisi in cui versa la ricorrente, codesto Ill.mo Tribunale di compiacia di concedere per la medesima durata, salvo proroga, idonee misure ex art. 54 CCII sul patrimonio della stessa Ricorrente; il tutto con riserva di integrare eventualmente la presente domanda e di fornire chiarimenti e/o depositare i documenti che l’Ill.mo Tribunale dovesse richiedere».*

Con provvedimento adottato il 3.6.25, visto quanto richiesto e rappresentato dalla _____ a proposito della preventiva pendenza presso il Tribunale di Milano di ricorso nei suoi confronti per la relativa dichiarazione della relativa liquidazione giudiziale, l’intestato Tribunale così disponeva:

..occorre ricordare che l’art. 40 comma 10 CCII dispone quanto segue: Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell’articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all’articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell’articolo 41 e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d’ufficio, al procedimento pendente.

Il Tribunale ritiene che la citata norma – anche ove dispone la riunione della domanda formulata dal debitore per la regolazione della propria crisi ed insolvenza pendente un autonomo e separato ricorso di liquidazione giudiziale – costituisca applicazione del principio di carattere processuale dettato dall’art. 7 CCII.

Invero tale articolo, intitolato “*Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle procedure di insolvenza*”, integra approdo normativo della giurisprudenza formatosi nel vigore della legge fallimentare quanto alle modalità di

coordinamento delle plurime domande di apertura di procedure concorsuali pendenti contro o proposte dal medesimo debitore in crisi o insolvente.

Giova richiamare, al riguardo, quanto sostenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle pronunzie. N. 9935/2015 e n. 9936/2015, secondo cui *"In pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai www.ecnews.it Page 5/19 Edizione di mercoledì 6 Novembre 2024 sensi dell'art. 161, sesto comma, legge fall., il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 legge fall. e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato; la dichiarazione di fallimento, peraltro, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell'esito negativo del concordato preventivo. (Rigetta, App. Venezia, 04/06/2013)"*;....

Ebbene, nel caso specifico la ricorrente ha tempestivamente depositato la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, giacché in termini rispetto al ricorso di liquidazione giudiziale promosso a suo carico da un creditore presso il Tribunale di Milano, con prima udienza fissata ex art. 41 CCII per il giorno 4.06.2025.

Il Collegio ritiene, pertanto, che in applicazione dei principi della trattazione unitaria e prioritaria delle domande di cui al superiore dettaglio, spetti al Tribunale previamente adito ut supra valutare la propria competenza ex artt. 27 e 28 CCII e quindi: a) ove stimata sussistente la propria cognito, adottare i conseguenti provvedimenti ex art. 7, 40, 44 e 54 CCII; b) in caso contrario, rimettere gli atti a questo Ufficio.

Va quindi disposto la rimessione degli atti al Tribunale di Milano per la riunione al procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da _____ nei confronti dell'odierna ricorrente.

P.Q.M.

Letti gli artt. 7 c. 2 e 40 CCII;

dispone la riunione del procedimento iscritto al P.U. R.G. n. 132-1/2025 al fascicolo relativo al ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al Tribunale di Milano da _____ nei confronti de _____

Con successiva ordinanza emessa il 5.6.25, acquisita agli atti il 17.6.25, il Tribunale di Milano 1)

dichiarava la propria incompetenza territoriale a conoscere del procedimento unitario n.605/2025, essendo competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; 2) disponeva la sollecita trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Sicché con provvedimento emesso il 30.6.2025 il Collegio, letti gli artt. 7 co. 2, 40 e 41 CCII, fissava per la decisione sui ricorsi riuniti l'udienza collegiale del 15.7.25, h. 14,00, concedendo alle parti termini per memorie finali sino al 10.7.2025.

Per l'udienza così fissata, formulava le seguenti conclusioni: *“che il Tribunale adito, per i motivi sopra esposti, svolti gli opportuni accertamenti e disposta la convocazione ed audizione, in camera di consiglio, del legale rappresentante signor [redacted], nato a [redacted], voglia dichiarare inammissibile la richiesta di accordo di ristrutturazione dei debiti/concordato preventivo richiesta da [redacted] e conseguentemente dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di [redacted] (c.f. [redacted]), con sede legale in [redacted] assumendo gli opportuni provvedimenti”.*

dal suo canto, formulava nel contesto le seguenti conclusioni: *“1. In via preliminare, rigettare la domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale proposta dalla [redacted] per mancanza dei presupposti e delle condizioni normativamente previste, per tutti i motivi esposti con il presente atto e con la memoria di costituzione nel proc. n. 605/2025 RG Tribunale di Milano, nonché per manifesta inammissibilità, improcedibilità ed inefficacia del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, con ogni conseguente statuizione. 2. In subordine, sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale per la preesistenza della misura cautelare reale del sequestro preventivo ex art.321 c.p.p., sui beni di proprietà di [redacted] e del suo amministratore pro tempore, con conseguente sostanziale incapienza del patrimonio disponibile del debitore; per l'effetto, rigettare il ricorso avversario con ogni conseguente statuizione. 3. In ulteriore subordine, sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e della procedura di liquidazione giudiziale incardinata da [redacted] ex art. 44 CCII, per l'intervenuto deposito presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere -territorialmente competente in virtù del principio del COMI attualmente coincidente con la sede legale- della “domanda di omologazione di “accordo di ristrutturazione dei debiti” (che sarà eventualmente raggiunto con i creditori) ex art. 57 CCII e ss. ovvero per il deposito di una domanda di “concordato preventivo” ex art. 84 e ss. CCII, l'attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano, nonché l'ulteriore documentazione ex art. 39, comma 1 e 3 CCII”; per l'effetto rigettare il ricorso avversario, con ogni conseguente statuizione. 4. Contestualmente alla statuizione di cui all'alinea 3), in accoglimento del ricorso ex art. artt. 44 e 54 CCII, concedere alla*

deducendo il termine di 60 gg. o il diverso termine che il Tribunale riterrà di accordare, per il deposito di una domanda di omologazione di “accordo di ristrutturazione dei debiti” (che sarà eventualmente raggiunto con i creditori) ex art. 57 CCII e ss., ovvero per il deposito di una domanda di “concordato preventivo” ex art. 84 e ss. CCII, l’attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano, nonché l’ulteriore documentazione ex art. 39, comma 1 e 3 CCII; tenuto conto della particolare situazione di crisi in cui versa la _____ concedersi per la medesima durata, salvo proroga, idonee misure ex art. 54 CCII sul patrimonio della medesima. 5. In tutte le ipotesi, condannare _____ al pagamento delle spese e competenze processuali con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato antistatario “.

DIRITTO

Richiamando quanto già espresso nell’ordinanza del 3.6.25, mette conto ricordare che l’art. 7 CCII prevede la trattazione unitaria delle domande di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, tal che alla prima va riunita ogni domanda sopravvenuta e la decisione prioritaria su quella che ha ad oggetto una regolazione della crisi e dell’insolvenza diversa dalla liquidazione (controllata o giudiziale).

La *ratio* della disposizione si rinviene nell’esigenza di assicurare una pluralità di obiettivi e, in special modo: 1) il coordinamento tra più domande di diverso contenuto formulate dal debitore e dagli altri soggetti legittimati ex art. 37 CCII, mediante la trattazione all’interno di un unico “contenitore processuale”; 2) l’economia di mezzi processuali; 3) la trattazione prioritaria degli strumenti conservativi di regolazione della crisi e dell’insolvenza; 4) di evitare condotte abusive, assicurando il rispetto del principio di priorità di cui al punto precedente solo mediante il riscontro delle condizioni indicate nel co. 2 dell’art. 7

Presenta particolare rilievo l’ultimo profilo: ed invero il legislatore del codice della crisi ha espressamente previsto che la trattazione prioritaria di cui al punto 3) che precede diventi recessiva rispetto alla domanda di carattere liquidatorio ove: a) la prima sia manifestamente inammissibile; b) il piano eventualmente proposto sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati; c) manchi l’indicazione delle ragioni di convenienza o di assenza di pregiudizio per i creditori quanto alle domande alternative alla liquidazione.

La previsione sintetizzata al punto a) rappresenta l’adesione del legislatore dell’orientamento di legittimità che riteneva inammissibile la domanda concordataria ove espressione di un abuso del processo che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti.

Occorre ricordare, in tema, che l' art 4 del CCII stabilisce, l'obbligo per i debitori e i creditori di comportarsi secondo buona fede e correttezza nei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e, segnatamente, prevedendo l'obbligo per il debitore di assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all'art. 12, comma 1, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto, anche la fine di non pregiudicare i diritti dei creditori.

Da quanto esposto deriva, quindi, che rispetto alla domanda di regolazione della crisi ed insolvenza, anche prenotativa, l'applicazione della regola della priorità dell'esame dello strumento diverso dalla liquidazione giudiziale (che, come noto, costituisce extrema ratio) sia imposto al Tribunale uno scrutinio preliminare, con possibile dichiarazione di inammissibilità e, per il caso specifico di domanda di concessione del termine ex art. 44, co. 1, letta a) CCII di rigetto di tale richiesta): I) ove la domanda sia priva dei requisiti minimi essenziali, non corredata dalla documentazione indispensabile, con radicale carenza informativa; II) appaia configurare un manifesto un abuso dello strumento di regolazione, del caso con finalità meramente dilatorie della liquidazione

Va rammentato, quanto al secondo aspetto, l'orientamento di legittimità formatosi sotto l'egida della legge fallimentare, ma assolutamente attuale anche con il codice della crisi, riguardo al tema dell'abuso dello strumento.

Per la Suprema Corte *"la domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161, sesto comma, legge fall., presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti"* (Cass. 19/04/2024, n.10652); ancora: *"in tema di concordato preventivo con riserva, qualora l'inidoneità della documentazione prodotta dal debitore faccia emergere 'prima facie' l'intento dilatorio perseguito attraverso la presentazione della domanda di concordato, il tribunale può dichiararne l'inammissibilità, senza concedere il termine di cui all'art. 161, comma 6, l. fall"* (Cass 26/05/2022, n.17164).

Ciò posto, con il proprio ricorso di liquidazione giudiziale ha esposto quanto segue:

(i)di essere creditrice, nei confronti di della somma di € 4.489.564,31 (euro quattromilioniquattrocentoottantanovemilacinquecento-sessantaquattro/31) in forza della sentenza

del Tribunale di Roma n. 18158/2021 (all. 1), passata in giudicato il 10.9.2024 (all. 15), la quale, nell'accogliere la domanda attorea relativa all'uso illegittimo del marchio figurativo di _____ come segno distintivo – utilizzato da _____ nelle proprie stazioni di servizio dal 2018 al 2021 –, condannava _____ pronunciando il seguente dispositivo: *«definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: - accoglie la domanda proposta da _____ e per l'effetto: • accerta e dichiarare la contraffazione del marchio figurativo europeo n. 004547881 di titolarità di _____ da parte della _____ • inibisce alla _____ ogni e qualsiasi uso, in qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, del segno corrispondente al marchio registrato n. _____ di _____ nonché di qualsiasi altro segno identico o confondibile con esso, anche come marchio di fatto, insegna, denominazione sociale e come nome a dominio; • fissa in € 300,00 la penale dovuta per ogni violazione all'ordine di inibitoria; • ordina la distruzione, a spese della convenuta, di tutto il materiale esistente contenente il segno che viola i diritti della _____ : • condanna _____ [...] al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 3.365.658,52 oltre interessi come precisati in motivazione, nei confronti di _____ ; • dispone la pubblicazione della sentenza, a cura di _____ ed a spese della _____ in caratteri doppi e normali per due volte consecutive su due colonne con una altezza non inferiore a cm. 30, sui quotidiani “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica” nonché sulla rivista Quattroruote; - condanna _____ alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da _____ che liquida in complessivi € 54.000,00 per compenso professionale, oltre € 1.063,00 per spese e oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge; - pone definitivamente a carico di _____ le spese di CTU».*

(ii) che _____, sulla base di tale sentenza, aveva notificato, da ultimo, un precetto in rinnovazione il 21.10.2024 (all. ti 2, 3 e 4), ultimo tentativo infruttuoso di esperire una azione esecutiva (all. 29 e 30), come meglio si dirà nel prosieguo;

(iii) che la sentenza del Tribunale di Roma n. 18158/2021 veniva appellata da _____ innanzi la Corte di Appello di Roma, con citazione, iscritta a ruolo con R.G. n. 911/2022, e contestuale richiesta di sospensione della esecutorietà;

(iv) che essa regolarmente si costituiva in appello chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado (all. 5) ed il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutorietà;

(v) che la Corte di Appello di Roma, con ordinanza dell'8.7.2022 rigettava l'istanza di sospensione poiché: *"... ad una pur sommaria delibazione dei motivi a sostegno del gravame e della sentenza impugnata, non appare che la stessa sia con ogni probabilità da riformarsi essendo essa congruamente motivata [...]* ritenuto inoltre che, allo stato, difetta totalmente il presupposto del periculum in mora" e, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava per precisazione conclusioni al 5.4.2024 (all. 6);

(vi) che a seguito del rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutorietà, notificava, il 2.3.2023, la sentenza di primo grado unitamente al precetto (all. 29 e 30) e, successivamente, chiedeva all' di Milano l'accesso telematico alle banche dati ex art. 492-bis c.p.c. Ottenuta la consueta risposta negativa, "a causa della non funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie per la ricerca telematica dei beni del debitore mediante consultazione diretta delle banche dati", rivolgeva la richiesta direttamente all'Agenzia delle Entrate che, il 29.8.2023, forniva un resoconto da cui già emergevano diverse ed importanti criticità (all. 7): (a) un reddito complessivo per l'anno 2022 pari ad € 37.276,00 nonostante fosse, all'epoca, una società piuttosto nota, operante nel mercato della vendita al dettaglio di carburanti sull'intero territorio nazionale e titolare di oltre 77 stazioni di servizio sparse sull'intero territorio nazionale (le quali – stando ai bilanci depositati da –, quindi, avrebbero incassato, ognuna, una media di circa 400 euro all'anno!); (b) un lunghissimo elenco di comodati di rami d'azienda (dove ciascun ramo d'azienda è una delle diverse stazioni di servizio di cui era titolare), tutti a favore di un'altra società, la riconducibile alla medesima proprietà (ed, esattamente, ai figli del fondatore e reale proprietario di , come può facilmente evincersi dalle visure delle due società (all. 8 e 9). Tali molteplici accordi di comodato – la cui finalità non poteva che essere quella di sottrarre alla garanzia del credito della e degli altri creditori sociali, importanti asset di – sono state tutte poste in essere successivamente alla condanna patita da nel giudizio instaurato da e non hanno comportato alcun vantaggio economico per la avendo come risultato concreto quello di far sì che gli introiti provenienti dalle vendite di carburante non transitassero su conti intestati alla (c) l'esistenza un solo e unico conto corrente della società presso (d) il deposito, il 9.3.2023, di un verbale con cui l'amministratore unico della società prospettava la necessità di ricorrere ad una misura di composizione negoziata della crisi aziendale (all. 10).

(vii) che sulla base di tali informazioni, avviava un pignoramento presso terzi sul conto corrente bancario (all. 11) in seguito al quale riceveva la dichiarazione del terzo, resa da (all. 12), che evidenziava che sul conto erano presenti 210.536,58 euro di cui 109.852,03 già pignorati, precisandosi che il medesimo conto corrente era stato oggetto, in

precedenza, di altri 17 pignoramenti, di cui 10 già giunti al termine con ordinanza e 7 ancora in corso. Comunicava, pertanto, di aver provveduto a bloccare la somma residua di € 100.684,55.

(viii) che nelle more della decisione della Corte d'Appello, _____ prendeva contatto con _____, per il tramite del suo legale, proponendo un accordo transattivo con cui offriva di pagare, per la conclusione dell'intera vicenda, 1.060.000,00 euro, con pagamento rateale e dilazionato nel tempo. Il 20.8.2024 le parti pervenivano, in sintesi, al seguente accordo: _____ avrebbe rinunciato all'appello lasciando che la sentenza di primo grado passasse in giudicato. Contestualmente _____ avrebbe rinunciato al pignoramento presso terzi depositando apposita rinuncia nel giudizio di esecuzione forzata. _____ avrebbe, quindi, cominciato a versare la somma pattuita a rate con prima rata di 200.000,00 euro il 31 agosto 2024 (all. 14) ed avrebbe, poi, destinato le somme svincolate del conto Intesa San Paolo al pagamento di _____;

(ix) che l'accordo veniva rispettato quanto alla prima parte (rinuncia all'appello e successiva rinuncia al pignoramento con relativa estinzione dei giudizi – all. 15 e 16) ma nessun pagamento perveniva da _____ che non versava neanche la prima rata dell'accordo e nemmeno le somme svincolate dal conto Intesa San Paolo;

(x) che _____ diffidava _____ all'adempimento dell'accordo transattivo (all. 17) e, successivamente, in assenza di qualsivoglia risposta, dichiarava risolto per inadempimento l'accordo transattivo (all. 18).

(xi) che dopo la risoluzione, veniva avviato un nuovo procedimento esecutivo di pignoramento, sempre presso l'istituto di credito Intesa San Paolo, ma stavolta la dichiarazione era sostanzialmente negativa (all. 19) tale da indurre _____ a non iscrivere a ruolo il pignoramento (somma rinvenuta 4.064,64 euro, a fronte degli oltre 4 milioni di credito vantato da _____). _____ effettuava anche accesso agli atti di altre procedure di pignoramento presso terzi già in corso (RGE nn. 4507/2024 e 4282/2024 presso Tribunale di Milano) e apprendeva della presenza di altri creditori (lavoratori e società fornitrici) per ulteriori € 126.723,45 (all. 20, 21, 22, 23 e 24) con dichiarazioni sostanzialmente negative da parte dei terzi, comunque tali da rendere irragionevole qualsivoglia ipotesi di intervento.

(xii) che veniva anche commissionata una ricerca ad una agenzia investigativa che, nella sua relazione, evidenziava l'esistenza di un lunghissimo elenco di pregiudizievoli con il fisco per un importo di circa 8.806.276,34 euro (all. 25) e confermava che gli scontrini rilasciati in seguito a transazione per l'acquisto di benzina e diesel presso le stazioni di servizio di proprietà di _____ effettuati con carta di pagamento risultavano intestati alla società _____

(xiii) che da ultimo, il 17 gennaio 2025, _____ depositava in camera di commercio un atto di cessione di rami d'azienda (all. 26) con cui, in buona sostanza, svendeva alla _____,

società con sede in _____, i 77 rami d'azienda di cui è proprietaria, corrispondenti alle 77 stazioni di servizio dislocate sul territorio italiano, per un corrispettivo di € 1.350.000,00. Pagamento da effettuarsi a mezzo di 27 pagherò cambiari (!) a partire dal 30 marzo 2025 e sino al 30 maggio 2027. Non occorre evidenziare la assoluta sproporzione tra il reale valore delle pompe di benzina ed il corrispettivo della cessione (che ammonta ad una media di circa 17.500,00 euro ad impianto, valore inferiore di circa 30 volte a quello di mercato, come si dirà meglio infra), tale da configurare l'atto come pregiudizievole dell'intera massa dei creditori, così come l'impiego dello strumento cambiario si palesa proditorio poiché consente a _____ di non far transitare le somme sul conto corrente e di poterle agevolmente girare a terzi (posto che tali somme transitino effettivamente dalla acquirente). Dalla lettura del medesimo atto si trovava conferma che prima della vendita quasi tutte le pompe di benzina erano peraltro gestite dalla _____ altra società di famiglia (come già spiegato in precedenza – all. 8 e 9), a titolo di comodato;

(xiv).che la _____ è società partecipata da un socio unico ovvero la Ewagrill di Salzillo con capitale sociale interamente versato di € 10.400,00. L'amministratore unico della società è il Sig. _____, nato a _____ ed ivi residente;

(xv) che l'ultimo bilancio depositato da _____ relativo all'anno 2023, riportava una perdita di esercizio di 1.121.782,00 euro (all. 8).

(xvi) che _____ è società avente sede in _____ di proprietà dei figli del Sig. _____ : _____ e _____. Il primo è anche l'amministratore unico della società. La società risulta, poi, essere proprietaria di altre quattro società partecipate (all. 9).

(xvii) che l'ultimo bilancio depositato da _____ riporta un utile di esercizio di 1.769.736,00 euro. _____ oltre a essere stata per molto tempo comodataria di gran parte delle stazioni di servizio della _____ ha anche provveduto ad acquistare, il 29 dicembre 2023, da _____ tre impianti di distribuzione del carburante. Anche tale acquisto è avvenuto con modalità peculiari, poiché la _____ ha emesso in soli 4 giorni, tra l'11 ed il 15 dicembre 2023, fatture per asserite cessioni di carburante alla _____ (all. 27) e le due società hanno poi compensato il credito così creato in favore di _____ e contro _____ del valore di € 295.384,96, con la cessione degli impianti di proprietà di _____ a _____

Tanto premesso in punto di fatto, ritenendo sussistere i presupposti concludeva e, per altro, l'inammissibilità della domanda prenotativa ex art. 44 CCII, concludeva come innanzi.

Dal suo canto _____ depositava memoria in cui resisteva al ricorso e rilevata l'assunta improcedibilità della domanda di liquidazione giudiziale *“per la preesistenza della misura cautelare*

reale del sequestro preventivo ex art.321 c.p.p., sui beni di proprietà di _____ e del suo amministratore pro tempore, con conseguente sostanziale incapacienza del patrimonio disponibile del debitore” instava per la concessione del termine ex art. 44 CCII:

Così ricostruita la vicenda in fatto, in primo luogo sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale..

In punto di diritto, ai sensi dell’art. 27 comma 2 CCII, *Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.*

Il successivo comma 3 prevede poi che *Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente: [...] per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d’impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.*

L’art. 27 del codice della crisi di impresa, dunque, ha abbandonato l’espressione “sede principale dell’impresa” che era contemplata all’art. 9 l. fall., per fare uso di una formula più ampia, finendo per adottare il criterio comprensivo di «*centro degli interessi principali del debitore*» che richiama l’identica formulazione di cui all’art. 3, comma 1° del Regolamento (EU) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza transfrontaliere.

Del resto l’acronimo COMI di cui alla definizione prevista dall’art. 2 del CCII riprende la nozione in lingua inglese («*Centre Of Main Interests of the debtor*») contenuta nel predetto Regolamento

Dal punto di vista sostanziale, tuttavia, le due espressioni - “*sede principale dell’impresa*” di cui alla disciplina previgente e “*centro degli interessi principali del debitore*” del codice della crisi –non appaiono differire nella sostanza, laddove si pensi che la giurisprudenza di legittimità ha da sempre identificato la sede principale dell’impresa con quella in cui essa svolge la propria attività amministrativa, direttiva, organizzativa, laddove il Regolamento per il COMI fa appunto riferimento alla sede amministrativa dell’impresa.

Da quanto precede, pare possa affermarsi l’esistenza di una continuità in parte qua della disciplina contenuta nella legge fallimentare e poi nel codice della crisi.

Le differenze tra le normative, tuttavia, esistono ed investono due profili:

a) il primo, che la nuova nozione del **COMI** è ora riferibile non solo agli imprenditori, ma anche ai professionisti ed ai consumatori, soggetti alle «*procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento*», disciplinate anch'esse dal CCII;

b) il secondo, per l'esistenza di **presunzioni** relative all'individuazione del **COMI** contenute ora al terzo comma dell'art. 27 del CCII, con estensione diversa rispetto a quanto previsto dal Regolamento 2015/848.

Come correttamente sostenuto da alcuni interpreti, il confronto tra legge fallimentare ed il CCII - avendo riguardo alla derivazione comunitaria di tal ultima disciplina – evidenzia allora delle differenze nell'individuazione del criterio di collegamento rilevante ai fini della competenza per l'apertura (e per lo svolgimento) delle «*procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza*» previste dal Codice.

Più precisamente:

- nel Regolamento operano presunzioni di competenza ancorate ad un unico criterio di collegamento: la sede legale per le società e le persone giuridiche, la sede principale di attività per le persone fisiche esercenti attività imprenditoriale o professionale, la residenza abituale per le altre persone fisiche;

- sempre nel Regolamento rispetto a tali presunzioni, come visto differenziate per tipologia di debitori ma uniche per ciascuna delle indicate categorie, è prevista la possibilità di prova contraria riferita al **COMI** come «*luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi*»;

- viceversa nel Codice della Crisi le presunzioni previste, comunque differenziate in relazione ad analoghe tipologie di debitore, fanno riferimento ad una *pluralità* di criteri di collegamento (per le persone giuridiche e gli enti, la sede legale risultante dal registro delle imprese, o, in mancanza, la sede dell'attività abituale o, se sconosciuta, il luogo di residenza, domicilio, dimora o nascita del legale rappresentante; per le persone fisiche esercenti attività di impresa, la sede legale risultante dal registro delle imprese, o, in mancanza, la sede dell'attività abituale; per le persone fisiche non esercenti attività di impresa, il luogo di residenza o domicilio, o, se sconosciuti, l'ultima dimora nota, o, in mancanza, il luogo di nascita se in Italia, o, in ultima battuta, il Tribunale di Roma);

- la Relazione al Codice indica, «*in una prospettiva di semplificazione*», che le presunzioni dell'art. 27 sono «*assolute*».

Ebbene, va in primis sottolineato che la qualificazione della natura della presunzione così operata, pur espressione dell'intenzione apparente del legislatore, non può ritenersi vincolante in sede interpretativa.

D'altro canto tale qualificazione appare contrastare con la pluralità dei criteri di collegamento dettati dall'art. 27, co. 3 ut supra oltre che – ove condivisa – idonea ad annullare l'ambito applicativo della definizione stessa del **COMI** di cui all'art. 2 come «*luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi*» ovvero il luogo ove l'imprenditore organizza e dirige l'attività commerciale.

La conclusione che precede, di attribuire valenza di presunzione assoluta ai criteri dettati dall'art. 27 e così di mettere in non cale la regola di cui all'art. 2, sarebbe inoltre in aperto contrasto con l'art. 2, comma 1°, lett. f) della l. n. 155/2017 che, nel delegare l'adozione del codice della crisi, espressamente disponeva di «*recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione di 'centro degli interessi principali del debitore definita dall'ordinamento dell'Unione europea*».

Ritiene il Tribunale, quindi, che in definitiva quelle previste dall'art. 27, co. 3, CCII siano in realtà presunzioni relative, vincibili con prova contraria con riferimento al concetto di COMI dettato dall'art. 2, co. 1, lett. m) del codice.

Coerente con la superiore ricostruzione, del resto, si pone la giurisprudenza di legittimità che dà rilievo al carattere fittizio dello spostamento della sede legale della società rispetto all'individuazione del COMI, come declinato dal Regolamento n. 2015/848 e ripreso dall'art. 2 CCII, laddove precisa – pur con riferimento ad una vicenda di trasferimento transfrontaliero sotto l'egida della legge fallimentare e, tuttavia, con riguardo alla nozione di centro d'interessi poi fatta propria dal legislatore nazionale - che “*Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 2015/848 del 20 maggio 2015 - da applicarsi, ai sensi dell'art. 84 del medesimo regolamento, a procedure di insolvenza aperte successivamente al 26 giugno 2017 - sussiste la giurisdizione italiana su una domanda di fallimento proposta nei confronti di una società italiana che abbia trasferito in altro Stato membro la propria sede legale prima della dichiarazione di fallimento, qualora nella nuova sede non sia effettivamente esercitata alcuna attività economica e non sia stato spostato il centro dell'attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell'impresa, dovendosi in tal caso ritenere, in ragione del carattere fittizio del trasferimento, che il centro degli interessi principali («COMI») del debitore, ossia il luogo in cui questi esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi, continui ad essere localizzato in Italia, posto, ulteriormente, che, qualora il trasferimento all'estero della sede legale della società debitrice sia avvenuto meno di tre mesi prima della data della proposizione della domanda di fallimento, non opera la presunzione di cui all'art. 3 par. 2, che identifica fino a prova contraria il COMI con il luogo dove si trova la sede legale*” (così Cass. civ. Sez. Unite Ord., 20/04/2021, n. 10356).

Del resto la Corte ha evidenziato come sia principio altrettanto generale che, ove, prima della domanda di apertura della procedura fallimentare, la società abbia trasferito all'estero la propria sede legale, la suddetta presunzione deve considerarsi vinta, e tale trasferimento ritenersi fittizio, permanendo, così, la giurisdizione del giudice italiano a decidere su quella domanda, allorquando nella nuova sede non sia effettivamente esercitata attività economica e (soprattutto) non sia stato ivi spostato il centro dell'attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell'impresa (ex aliis, cfr. Cass. Sez. U. n. 28981-20, ma v. pure Cass. Sez. U. n. 5945-13, Cass. Sez. U. n. 3059-16, Cass. Sez. U. n. 5419-16).

Ne consegue che, al di là dell'ipotesi declinata espressamente dall'art. 28 CCII – che stabilisce l'irrelevanza dello spostamento del COMI avvenuto nell'anno antecedente al deposito di una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale, nel senso di attribuire la competenza a decidere, in tal caso, al Tribunale della sede di provenienza, ove tuttavia non fittizia – per valorizzare correttamente il dato testuale dell'art. 2, co. 1, lett. m) CCII, secondo cui il «centro degli interessi principali del debitore» è il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi, l'operatività delle presunzioni di cui all'art. 27, co. 3 CCII debba ritenersi non operante ove sia solo fittizio del luogo costituente il criterio di collegamento per l'individuazione del giudice competente.

Calando le considerazioni che precedono sul caso concreto, il Collegio condivide la decisione assunta dal Tribunale di Milano

Ed infatti nel caso di specie, la presunzione di coincidenza della sede legale di provenienza della
ricadente in Milano sino al dicembre 2024 con il relativo COMI e operatività della
disciplina di cui all'art. 28 cit, può dirsi superata sulla base degli elementi valorizzati dal giudice a
quo, ovvero. A) nota del 6.11.2024 dell'Agenzia delle Entrate (doc. 5 di parte resistente) da cui si
evidenzia che, nel corso della propria attività ispettiva, la Guardia di finanza di Milano, Nucleo di
polizia economico finanziaria, ha appurato che presso la sede legale milanese la società aveva in atto
un mero servizio di domiciliazione legale e postale, in assenza di uffici operativi, dipendenti e
documentazione contabile ad essa riferibile, e questo quantomeno a far tempo dal 28 giugno 2022;
nella nota è anche specificato che 1) l'organo amministrativo della società si indentificava – come
all'attualità - con amministratore unico _____, di _____, che già all'epoca aveva ricevuto
i funzionari dell'Agenzia presso la sede di Marcianise; 2) il capitale sociale è interamente detenuto
dalla società _____ di cui il _____ è anche legale rappresentante;
3) l'oggetto principale dell'attività esercitata è costituito dal commercio al dettaglio di carburante per

autotrazione, svolto mediante distributori di carburante installati in prevalenza nel territorio della Regione Campania.

Ne deriva che, come del resto ritenuto anche dalla _____ che il COMI sia viceversa in Marcianise – ove ricade la sede amministrativa della società, è impiegato il personale amministrativo ed è tenuta la documentazione contabile e fiscale -quindi nel circondario del Tribunale.

Sulla domanda di concessione dei termini ex art. 44 CCII:

Accertata la sussistenza del presupposto processuale, in coerenza con quanto previsto dall'art. 7 CCII va quindi esaminata prioritariamente la richiesta di termini ex art. 44 CCII formulata dalla _____

Detto che risulta avvenuto il deposito della determina ex art. 120 bis CCII e della documentazione richiesta dall'art. 39 co. 3 CCII, mancando allo stato il bilancio dell'esercizio 2024, osta all'accoglimento della richiesta il carattere dilatorio della domanda.

Invero, nella memoria conclusionale depositata nel corso del presente procedimento, la società ha prospettato le seguenti linee guida del piano di risanamento, secondo cui la proposta concordataria prevederà che le fonti finanziarie siano tratte:

1) dai flussi finanziari derivanti dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, mediante la gestione operativa di n. 34 impianti attualmente oggetto di contratti di comodato d'uso gratuito, come risultanti dalla visura camerale aggiornata al 7 luglio 2025;

2) dall'acquisto da parte della _____ dei beni di proprietà della società e dell'amministratore sottoposti a sequestro preventivo previa valutazione degli stessi. Tale acquisizione sarà condizionata al dissequestro dei beni in accordo con le autorità competenti;

3) dalla finanza esterna messa a disposizione dalla società _____ fino a concorrenza dei pagamenti sotto riportati:

- il pagamento integrale dei crediti prededucibili entro un anno dall'omologa;

- il pagamento integrale dei crediti privilegiati derivanti da trattamento di fine rapporto (TFR) e retribuzioni, ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 1 c.c.;

- il pagamento integrale dei crediti privilegiati per compensi professionali, ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 2 c.c.;

- il pagamento integrale della sorta capitale dei crediti privilegiati degli enti previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 2752 c.c.;

- il pagamento parziale dei crediti privilegiati del creditore Erario tramite il corrispettivo ottenuto dalle cessioni di cui al punto 2) ut supra;

- la suddivisione dei creditori chirografi in tre classi:

i) Classe 1: Creditore Erario degradato in chirografo (Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione);

ii) Classe 2: Fornitori residui;

iii) Classe 3: Fornitori parte correlata e le seguenti previsioni di soddisfo:

- quanto alla Classe 1: misura del 5%, indicando nel 4% la relativa “obbligazione vincolante” per la parte residua non soddisfatta dal prezzo di acquisto dei beni sottoposti a sequestro preventivo. Si segnala che, allo stato, pende ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di sequestro, depositato in data 9 giugno 2025.

- quanto alla Classe 2: misura del 5%, indicando nel 3% la relativa “obbligazione vincolante”;

- quanto alla Classe 3: misura pari al 1%.

Con impegno a devolvere al miglior soddisfo dei creditori inseriti nella Classe 1 eventuale surplus di attivo, rispetto a quanto preventivato, derivante dalla continuità aziendale.

In particolare, secondo la _____ il redigendo piano si fonderà sul mantenimento dell’attuale forza lavoro, pari a n.58 dipendenti, prevalentemente impiegati presso le unità operative di proprietà di terzi.

In merito alla situazione debitoria, la società ha dichiarato, e allegato alla domanda presentata ai sensi dell’art. 44 del CCII in data 13 maggio 2025, un’esposizione complessiva pari ad € 83.129.188,28, a suo dire riconducibile, per la parte prevalente, a debiti verso l’Erario, rappresentati principalmente da avvisi di accertamento per i quali risultano pendenti ricorsi presso la Corte di Giustizia Tributaria.

A fronte di tale squilibrio patrimoniale e finanziario, l’istante ha aggiunto di aver ritenuto opportuno accedere a uno degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa, al fine di preservare la continuità aziendale e tutelare gli interessi dei creditori, nonché i livelli occupazionali dell’azienda che impiega 58 dipendenti.

A fonte di tale prospettazione occorre rilevare:

I. la sussistenza delle posizioni debitorie dichiarate da _____ (cfr. all.ti 10,11 oppure all.ti 36-37 fascicolo _____) per complessivi € 83.129.188,28 secondo il seguente schema e per le causali afferenti: 1) Cartelle esattoriali già emesse (all. 36 e 37)) € 46.954.325,80; 2) IVA non pagata per anni 2021-2022-2023; (all. 37) € 2.891.527,13; 3) Imposte Dirette e Indirette ancora non iscritte a

ruolo (all. 37) € 27.835.967; 4) Lavoratori, Fornitori, Altro (all. 37) € 5.447.367,95: TOTALE: € 83.129.188,28

II. La concreta incapacità di adempiere della _____ alla transazione conclusa con _____, anche quanto al pagamento della sola prima rata ivi prevista, laddove l'accordo – peraltro pervenuto solo nel 2024, in presenza di una sentenza di primo grado esecutiva e non sospesa dalla CdA di Roma già nel 2022 e dopo aver subito pignoramenti presso terzi - era stato espressamente promosso e richiesto dalla stessa debitrice, la quale mirava chiaramente ad ottenere soltanto lo svincolo delle somme depositate sul conto presso _____ somme che sono infatti state immediatamente dissipate;.

III. la presenza di un «sequestro preventivo finalizzato alla confisca "diretta" delle somme di denaro nella disponibilità della _____, fino alla concorrenza dell'importo delle imposte evase, complessivamente pari ad euro 20.864.242,99 (IVA); - in via subordinata, per l'ipotesi di accertata insufficienza, in sede esecutiva, delle disponibilità liquide della predetta società, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca "per equivalente" di beni nella disponibilità dell' indagato _____ per un valore pari alla differenza tra l'importo delle imposte evase e l'importo delle somme di cui all'alinea che precede, già eventualmente sottoposte a sequestro». (cfr. all. 38, pag. 7). Tale procedimento risulta rientrare nell'ambito di attività d'indagine che hanno consentito di accertare l'evasione dal pagamento dell'iva sui prodotti petroliferi destinati alla _____ la parte di un nutrito gruppo di società. I capi di imputazione a carico dell'amministratore unico sono i seguenti: «capo 78) Dagli atti di indagine è emerso come _____ quale legale rappresentante, dal 02.10.2017 al 23.07.2020, della società _____ i Milano, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nelle dichiarazioni annuali, relative agli anni di imposta 2018, 2019 e 2020, fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, per complessivi euro 115.701.710,87, con un'evasione IVA pari ad euro 20.864.242,99» (cfr. all. 38, pag. 42). Il sequestro veniva eseguito in data 26.3.2025 (cfr. all. 40) e riguardava conti correnti, quote societarie e partecipazioni societarie di _____

IV: la cessione in data 17 gennaio 2025 da parte di _____ di quasi la totalità degli asset societari ad una società anonima svizzera ovvero la _____ - amministratore _____ nato a Lugano il 26 agosto 1960 (cfr. all. 39) e società aveva tutt'altro oggetto sociale ("l'acquisto, la vendita e l'intermediazione di beni mobili in Svizzera e all'estero. La gestione di esercizi pubblici. L'importazione, l'acquisto e la vendita di beni alimentari e bibite (food & beverage)”) mutato il 9.1.2025, più segnatamente: 1) con l'operazione _____ cedeva le 77 stazioni di servizio da essa gestite sul territorio nazionale per un corrispettivo di € 1.350.000,00, tal che ogni stazione di

servizio veniva mediamente valutata 17.532,00 euro; 2) per ogni stazione di servizio venivano cedute: le pensiline i distributori per erogazione gpl, diesel e benzina, i serbatoi interrati, le apparecchiature per i pagamenti, i totem, le licenze, le autorizzazioni, le certificazioni, i pc ed ogni altro bene strumentale; 3) il pagamento veniva previsto mediante 27 pagherò cambiari, senza che sia stata resa dimostrazione del transito delle relative somme sul conto corrente di

V. la cessione da parte di _____ nell'anno precedente di 3 stazioni di servizio a _____ anche in questo caso per un corrispettivo svalutato di soli 295.384,96 €. Operazione che la stessa società assume esser stato oggetto di una parziale datio in solutum in "compensazione" con plurime fatture tutte emesse da _____ nei pochi giorni precedenti alla cessione.

Le operazioni indicate segnalano, quindi, l'evidente svuotamento del patrimonio della _____ a situazione debitoria totalmente esplosa e compromessa, peraltro ad un prezzo che allo stato neppure risulta versato e comunque già in apparenza pregiudizievole.

Ma ciò che ancor più conta è che la domanda in esame segue di due anni la determina ex art. 120 bis CCII, assunta dall'amministratore il 9.3.2023, risultando depositata chiaramente: a) a seguito del ricorso per liquidazione giudiziale depositato dalla _____; b) dopo aver svuotato il patrimonio; c) in pendenza di un'esposizione debitoria conclamata con l'erario per cartelle già emesse per € 46.954.325,80 e per IVA non pagata per anni 2021-2022-2023 per € 2.891.527,13; d) in pendenza di un contenzioso negativo con _____ tal da averla indotta ad una transazione neanche in parte onorata nel 2024.

Siamo di fronte ad un atteggiamento assunto dalla società e dai suoi organi gestori, quindi, in palese violazione dei doveri sanciti dagli artt. 3 co. 1 CCII (*assunzione di immediate iniziative a far fronte alla crisi ed all'insolvenza*) e 4 co. 2) lett. b) CCII (*assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori*), in totale spregio dei creditori, con pregiudizio relativo mediante la sottrazione di attivo e finendo per declinare dopo 30 mesi dalla determina ex art. 120 bis CCII - in cui si dichiarava, in maniera confessoria, la situazione di profonda crisi ed insolvenza in essere – solamente una domanda prenotativa e linee programmatiche in cui, tra le altre cose, - neppure viene indicata (e documentata) l'esistenza allo stato dei contratti di comodato delle stazioni di servizio che si assume voler gestire, i risultati di tale gestione, la forza lavoro della società ed i costi per mantenerla.

Nulla, quindi, che faccia apparire la domanda come espressione di una reale volontà di regolazione della conclamata insolvenza, con le finalità e modalità alternative di cui all'art. 84 CCII o degli altri

strumenti previsti dal CCII e con carattere che faccia ritenere l'uno o gli altri preferibili rispetto all'alternativa liquidatoria.

La richiesta di termini ex art. 44, co. 1) lett. a) è quindi espressione chiara di un abuso dello strumento e, in quanto tale, va dichiarata inammissibile.

Sulla domanda di liquidazione giudiziale

Va quindi esaminata la domanda di _____.

Nessun dubbio sulla legittimazione al ricorso di liquidazione giudiziale ex art. 37 CCI.

Tal condizione è propria del creditore inteso come chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, ed anche se il rapporto di credito non è consacrato in un titolo esecutivo.

In particolare, la giurisprudenza di legittimità formatasi rispetto alla norma della legge fallimentare ha avuto modo di chiarire che *“In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l. fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante”* (cfr. ex multis, Cass. Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018).

In coerenza la Suprema Corte ha affermato che *“In tema di dichiarazione di fallimento su ricorso del creditore, il tribunale è chiamato a verificare, in via incidentale, e compatibilmente con la sommarietà del procedimento, la sussistenza del credito dedotto a sostegno della domanda, e a tale fine è tenuto a prendere in esame non solo le allegazioni e le produzioni del creditore, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione; ne deriva che l'eccezione di nullità del titolo da cui scaturisce il credito posto a fondamento del ricorso, anche se è sollevata in sede di gravame, deve essere esaminata dal giudice, potendo la stessa incidere sulla legittimazione del ricorrente”* (cfr. Cass. n. 16853/2022).

Nel caso in cui il credito sia giudizialmente contestato dal debitore, assume quindi rilevanza nella valutazione compiuta in sede d'istruttoria pre liquidazione giudiziale, sia pure in via sommaria, il carattere pretestuoso o meno delle eccezioni svolte dal debitore in ordine al credito posto a base dell'istanza, al fine di verificare se esse non appaiano manifestamente infondate o se, invece, risultino presumibilmente dirette esclusivamente a differire nel tempo il pagamento del dovuto ed a celare quindi un'ingiustificata volontà del debitore di sottrarsi all'adempimento degli obblighi assunti, per non essere, in realtà, più in grado di farvi fronte con regolarità.

Nella fattispecie esaminata, dagli atti emerge che il credito è costituito da titolo giudiziale passato in giudicato; più precisamente _____ è creditrice, nei confronti di _____ della somma di € 4.489.564,31 (euro quattromilioniquattrocentoottantanovemilacinquecento-sessantaquattro/31) in forza della sentenza del Tribunale di Roma n. 18158/2021 (all. 1), passata in giudicato il 10.9.2024.

Ne consegue che, come anticipato, ne sussista la legittimazione sostanziale.

Risulta, poi, senz'altro integrato il presupposto di procedibilità di cui all'art. 49, comma 5 CCII, secondo cui *“Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila...”*, alla luce del credito vantato dalla ricorrente e dell'esposizione debitoria complessiva scaduta che la _____ declina in € € 83.129.188,28.

Inoltre, l'esame del ricorso e della documentazione versata in atti porta a ritenere sussistenti sia il requisito della assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, sia il requisito oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa resistente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) e d) come richiamato dall'art. 121 CCI.

La qualità di imprenditore commerciale deve essere necessariamente affermata in ragione della sua natura soggettiva, delle dimensioni economico organizzative della società nonché dell'oggetto dell'attività di impresa, trattandosi di società che presenta il seguente oggetto sociale: *la realizzazione e gestione di impianti e di depositi per la distribuzione di carburanti e lubrificanti, nonché la cessione degli stessi a terzi e vendita di pezzi di ricambio per automezzi e natanti. L'intermediazione nella vendita di impianti e depositi di carburanti, la creazione e la gestione di agenzie per il commercio e la vendita degli stessi impianti e depositi o per la vendita di carburanti e lubrificanti, nonché di parti di ricambio per auto, moto e natanti ed in generale la vendita all'ingrosso ed al dettaglio e comunque in tutte le forme previste dalla Legge 426/71 e seguenti e di tutti i beni, generi e prodotti esistenti in commercio, nonché la costruzione e la compravendita di fabbricati di qualsiasi tipo, compravendita di immobili in genere; esercizio di bar, pubs, ristoranti, tavole calde, allestimenti di banchetti e somministrazione di alimenti e bevande presso eventuali committenti, ricevitoria, intrattenimenti danzanti, il commercio di prodotti alimentari connessi con i bar e i ristoranti, comprese le bevande anche alcoliche, merceria. La gestione di impianti alberghieri, turistici, sportivi, industriali, commerciali ed artigianali. Vendita di abbigliamento in genere, calzature e pelletteria. Concessionaria e rivenditrice di auto, moto, biciclette, camion e furgoni, natanti nuovi ed usati. Servizio di: gommista, fotocopie, vendita caschi motociclistici, articoli sportivi. Vendita oggetti d'arte, ceramiche, porcellane, cristallerie. Effettuazione di recapiti in tutto il territorio nazionale. Acquisti di aziende che trattano: bar, trattorie, pizzerie, paninoteche, pasticcerie, tabacchi, giocattoli,*

copisterie, enoteche, latterie, cassette e dischi musicali, videoteche, forni e panifici, salsamenterie, prodotti ovini, suini, formaggi, legnami calcestruzzo, tutti i prodotti per l'edilizia, vendita di mobili, vestiario, scarpe, prodotti farmaceutici, officine ortopedico-sanitarie, fabbriche di arredamento per negozi ed impianti frigoriferi, termoidraulica, orologeria, oreficeria, materassi, lane, pompe sommerse, accessori da bagno, negozi di equitazione, piscine, fotografi, arte sacra, macchine da cucire, telefoni cellulari e non, televisori. La società in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale potrà assumere, come attività non prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese e potrà compiere operazioni finanziarie e rilasciare garanzie reali o personali il tutto nei limiti ammessi dalle leggi 2 gennaio 1991 n. 1 5 luglio 1991 n. 197 e 1 settembre 1993 n. 385 e comunque con divieto di effettuare tali attività nei confronti del pubblico”.

Quanto al possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCI – ovvero: *1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”* - quale fatto impeditivo alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, il Codice della Crisi ribadisce ex art. 121 che il relativo onere dimostrativo ricade in capo al debitore.

Tale dimostrazione deve riguardare l'arco temporale dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, anche qui come avveniva con riguardo al ricorso di fallimento (cfr. Cass., n. 501/2016, secondo cui *“in tema di requisiti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore commerciale, ai fini del computo del triennio cui fa riferimento l'art. 1, comma 2, lett. a), l.fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007) per la determinazione dell'attivo patrimoniale occorre fare riferimento agli ultimi tre esercizi antecedenti alla data del deposito dell'istanza di fallimento”*).

Quanto ai mezzi di prova ammissibili, si deve ritenere che - come da consolidato orientamento di legittimità formatosi con la legge fallimentare, in ragione dell'analogia delle disposizioni ivi contenute con quelle del CCI appena richiamate - ai fini di tale dimostrazione sono ammissibili strumenti probatori anche alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi (Cass. 26

novembre 2018, n. 30541), ma questi comunque devono avere riferimento, con riguardo ai requisiti dimensionali, al medesimo periodo cui si riferisce la L. Fall., art. 1 (ancora Cass. N. 16117/19).

Nel caso di specie la società resistente non ha affatto contestato la sussistenza dei requisiti, tanto da far domanda di accesso ex art. 40 e 44 co. 1 CCII allegando a comprova i bilanci relativi per gli esercizi 2021, 2022 e 2023.

Infine, con riguardo allo stato di insolvenza dell'impresa resistente, si rammenta che l'art. 2, comma 1, let. b) CCI, riproducendo il contenuto dell'art. 5 l. fall., definisce l'insolvenza come l'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte con mezzi normali di pagamento.

Il presupposto in esame va inteso in una generale situazione di difficoltà economica riguardante l'impresa, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte sulla nozione di insolvenza contenuta nell'art. 5 L.F., replicato dal CCI nei termini appena rassegnati, *“Lo stato d'insolvenza richiesto ai fini della pronuncia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, e si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa esprimendosi, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio”* (Cass. civ., 20/01/2020, n. 1069).

Ne deriva che l'indagine diretta a verificare se l'imprenditore versi in uno stato di insolvenza irreversibile deve compiersi in una ottica dinamica finalizzata ad accertare l'incapacità dell'imprenditore medesimo ad estinguere le obbligazioni assunte nell'immediato futuro e comunque alle scadenze delle stesse.

Tanto premesso, nella fattispecie in esame, lo stato di insolvenza emerge chiaramente: 1) dall'inadempimento del rilevante credito posto a fondamento della presente domanda; 2) dall'enorme esposizione debitoria emergente, soprattutto nei confronti dell'erario;; 3) dall'incapacità, ancora esistente e prospettica, di fronteggiare i debiti subb a) e b), stante la quasi totale dispersione degli

assets aziendali ed il suo assoggettamento a sequestro preventivo a fini di confisca per l'ammontare riferito ut supra.

Tali elementi, in ogni caso, valutati complessivamente, consentono di ritenere assolutamente esistente lo stato d'insolvenza della resistente - inteso come incapacità, strutturale e non transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni – e dunque, l'assenza di prospettive di ripresa della società.

Neppure osta alla dichiarazione di liquidazione giudiziale la misura cautelare reale emessa danno della società

Ed invero, nell'ipotesi di sequestro delle cose di cui è consentita la confisca l'art. 317 CCII stabilisce, quindi, il principio di prevalenza delle misure cautelari reali, tuttavia con il limite inderogabile della tutela dei terzi.

La prevalenza della misura cautelare si realizza con l'apprensione in sede penale delle cose indicate dall'art. 142 ccii, ovvero dei beni del debitore alla data di apertura di apertura della liquidazione giudiziale, nonché quelli che pervengono al medesimo durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi.

In virtù del rinvio alla normativa del codice antimafia, la gestione di tali beni viene regolata dalle norme relative contenute del Libro I, titolo IV codice antimafia(*La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali*).

Più segnatamente, dagli artt. 52-65, laddove l'art. 104 bis disp. att. c.p.p. - novellato dall'art. 373 ccii e nel testo in vigore dal 15 luglio 2022 - disciplina le modalità per la fattispecie in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione.

In ogni caso, tale formulazione dell'art. 104-bis disp. att. cit (salvo quanto appresso si dirà per effetto delle modifiche adottate dalla Riforma Cartabia) determina che il rinvio alle norme del libro I, titolo III del codice antimafia riguarda solo le disposizioni che attengono alla nomina e revoca dell'amministratore, ai compiti e agli obblighi dello stesso nonché alla gestione dei beni, mentre quelle in materia di Agenzia dei beni confiscati sono ritenute "estranee" ai sequestri penali.

Ciò posto, quanto al coordinamento delle disposizioni della legislazione penale e di quella contenuta nel codice della crisi, va rilevato che gli artt. 63 e 64 del codice antimafia, norme cui rinvia l'art. 317 ccii – come premesso per tutte le ipotesi di sequestro preventivo per cui è consentita la confisca - disciplinano i casi di adozione della misura di prevenzione, successiva o precedente all'apertura del fallimento (rectius liquidazione giudiziale).

L'art. 63 riguarda il caso in cui la liquidazione giudiziale sia dichiarata dopo l'adozione della misura di prevenzione patrimoniale (sequestro e confisca) e stabilisce che i beni assoggettati a quest'ultima siano esclusi dalla massa fallimentare.

Essa attiene sia i casi in cui nella massa attiva del fallimento siano ricompresi esclusivamente beni già oggetto della misura cautelare penale, che l'ipotesi in cui in cui residuino nella massa attiva beni non sottoposti alla medesima.

Nel primo caso, l'art. 63, c. 6 dispone per l'effetto la chiusura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 235 CCII, previa audizione del curatore e del comitato dei creditori.

Quindi non ne preclude affatto l'apertura.

Nondimeno, nel secondo caso delineato, i beni non sottoposti a sequestro rimarranno appunto nella disponibilità della procedura liquidatoria che sia stata aperta.

Il curatore procederà alla relativa acquisizione e spetterà al giudice della procedura l'accertamento dei crediti (art. 63, c. 5) secondo quanto previsto dagli artt. 200 e ss. del CCII.

Tuttavia il giudice delegato dovrà verificare in tale contesto la ricorrenza delle ulteriori condizioni disciplinate dall'art. 52, c. 1, lett. a), b) e c) e c. 3, del codice antimafia

In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procederà all'acquisizione di quei beni e il giudice delegato alla procedura concorsuale provvederà alla verifica anche dei crediti e dei diritti già esaminati in sede di prevenzione, i quali non potranno certamente essere considerati tardivi.

Se la revoca interviene dopo la chiusura della liquidazione giudiziale, si procederà alla riapertura, anche su iniziativa del Pubblico Ministero ai sensi e per gli effetti dell'art. 237 CCII; il termine quinquennale per la riapertura della procedura dovrà computarsi dal decreto di chiusura.

In ragione di tutto quanto premesso, va dichiarata la liquidazione giudiziale della CP_2

P.Q.M.

Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara inammissibile la domanda prenotativa ex art. 44, co. 1, lett. a) e, per l'effetto, dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico di:

“partita IVA _____, in persona del legale rappresentante p.t.
_____, con sede in _____

NOMINA

Giudice delegato alla procedura la dr.ssa Marta Sodano;

curatori il dott.

e l'avv.

, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCI.

ORDINA

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCI;

ORDINA

che i curatori procedano all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, a norma dell'art. 193 CCII;

FISSA

il giorno 20/11/2025 , ore 10:00 , presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione.

AUTORIZZA

i curatori, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice

Sentenza da prenotarsi a debito.

Manda alla cancelleria per l'immediato corso, per le comunicazioni di rito e per gli adempimenti di cui all'art. 45 CCII.

Santa Maria Capua Vetere, 15.7.2025

Il Presidente est.

Dr. Enrico Quaranta